

di persone della sua famiglia, e fino al 20 per cento a favore degli altri affittuari ».

(Non è approvato).

Metterò ora a partito il primo comma dell'articolo 3 del disegno di legge, concordato fra il Governo e la Commissione, così concepito:

« In nessun caso l'aumento, di cui al precedente articolo, potrà essere superiore all'80 per cento del canone originariamente pattuito, alla conclusione del contratto ».

BELLOTTI PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOTTI PIETRO. Alcuni miei colleghi osservano che, secondo il progetto, purchè rimanga salvo il piccolo affittuario, non importa se l'aumento vada al 100 o al 200 per cento.

Potrò sembrare un difensore dei grossi affittuari, ma in realtà debbo far osservare che là dove sono potenti organizzazioni operaie le quali possano imporre condizioni e salari migliori per gli operai, ed obbligarli i grossi affittuari ad assumere un personale superiore a quello che assumevano prima, se noi oberiamo questi grossi affittuari a favore dei proprietari, le classi operaie verranno a trovarsi in condizioni difficili, e saranno costrette continuamente a promuovere degli scioperi per ottenere miglioramenti.

Solo in apparenza quindi noi difendiamo gli interessi dei grossi affittuari mentre in realtà tendiamo a ridurre i benefici dei proprietari e a creare una condizione di cose per cui sia possibile ai proprietari di ottenere anche essi un miglioramento.

Io quindi, modificherei l'emendamento dell'onorevole Ciccotti...

PRESIDENTE. Ma ella non può modificare nulla. Ella avrebbe potuto presentare un emendamento firmato da 10 deputati.

Metto dunque a partito questo primo comma.

(È approvato).

Segue il secondo comma così concepito:

« Per le piccole affittanze, quando l'affittuario coltivi direttamente il fondo col lavoro prevalente proprio o di persone della sua famiglia, l'aumento massimo,

di cui al precedente comma, non potrà eccedere il trenta per cento ».

A questo comma è stato presentato un emendamento sostitutivo degli onorevoli Buffoni e Majolo così concepito:

« Al secondo comma sostituire:

« Per le piccole affittanze quando l'affittuario coltivi direttamente il fondo col lavoro prevalente proprio o di persone della sua famiglia o per le affittanze collettive comunque gestite da cooperative agricole questa legge non si applica ».

Come la Camera comprende vi è differenza fra quello che si propone con quest'emendamento e il testo del disegno di legge; e la differenza consiste in ciò, che mentre secondo il disegno di legge per le piccole affittanze, l'aumento non può eccedere il 30 per cento, secondo l'emendamento degli onorevoli Buffoni e Majolo la legge addirittura non si applica.

Lo metto a partito.

(Non è approvato).

Metto a partito un altro emendamento sostitutivo al 2° comma del disegno di legge dell'onorevole Pestalozza così concepito:

« Al secondo comma sostituire:

« Per le piccole affittanze, la valutazione del canone sarà fatta dalle Commissioni arbitrali tenuto calcolo delle variazioni dei prezzi dei raccolti ».

(Non è approvato).

Metto a partito il secondo comma dell'articolo 3 del disegno di legge della Commissione concordato col Governo così concepito:

« Per le piccole affittanze, quando l'affittuario coltivi direttamente il fondo con lavoro prevalente proprio o di persone della sua famiglia, l'aumento massimo, di cui al precedente comma, non potrà eccedere il trenta per cento ».

(È approvato).

Metto a partito un emendamento dell'onorevole Matteotti così concepito:

« Un quarto degli aumenti concessi in applicazione di questa legge sui prezzi di fitto originariamente convenuti è devoluto alle opere pie del comune ».

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Rimane l'emendamento dell'onorevole Colonna di Cesarò.